

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2441

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COCCO MARIA, ANDREUCCI, BERLOFFA, BIANCHI FORTUNATO, BONTADE MARGHERITA, BREGANZE, CONCI ELISABETTA, DAL CANTON MARIA PIA, GENNAI TONIETTI ERISIA, GOTELLI ANGELA, GUERRIERI EMANUELE, HELFER, JERVOLINO MARIA, MARTINO EDOARDO, MIGLIORI, SAVIO EMANUELA, SCARASCIA, TITOMANLIO VITTORIA, VALIANTE

Presentata il 5 agosto 1960

**Abrogazione della legge 17 luglio 1919, n. 1176,
sulla condizione giuridica della donna**

ONOREVOLI COLLEGHI! — A 12 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, e malgrado le norme precettive di essa (articoli 3 e 51) è noto che la legge riferentesi alle capacità giuridiche della donna ancora vigente in Italia è quella del 17 luglio 1919, n. 1176, con il relativo regolamento emanato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Nella prima leggiamo, all'articolo 7, che « le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, *esclusi soltanto*, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, *quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e potestà politiche* ».

Questo il motivo della limitazione, nella legge che si vuole abrogare.

Di fatto — come nella lettera e nello spirito della Costituzione — i motivi di presunta incapacità nell'esercizio di diritti e potestà politiche sono pienamente superati dalla donna italiana: talché resta ancora più stridente il contrasto tra la presenza effettiva della donna nel legislativo e nell'esecutivo, e la sua esclusione — in nome dell'incapacità di esercitare

un potere giurisdizionale, diritti e « potestà politiche » — da determinate carriere amministrative o da alcune mansioni nello sviluppo di esse.

Nello stesso ambito del potere giudiziario, la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, che consacra come obbligatoria la presenza della donna quale componente privato dei tribunali e Sezione d'appello per i minorenni, e ne prevede la presenza nelle Corti d'assise di 1° grado e d'appello (in queste limitatamente a tre possibili elementi, ed in sorteggio comune con gli uomini) confermano la piena capacità della donna in ordine alla attuazione degli articoli della Costituzione 3 e 51; ma, singolare sorte!, la donna italiana ha dovuto sostenere e superare una ferrata, per quanto sempre cavalleresca, resistenza maschile per l'accesso ai pubblici impieghi, richiamantesi (come nella recente discussione per l'inclusione delle donne nelle cancellerie giudiziarie) a tradizionali e vorremmo dire affettuosi temi di rispetto e di venerazione nei suoi riguardi.

La stessa, recentissima sentenza del Consiglio di Stato in merito al ricorso della dottoressa Oliva, ha riconosciuto incostitu-

zionale l'esclusione della candidata — e quindi di altre concorrenti — dal concorso per l'accesso alla carriera di consigliere di Prefettura.

D'altra parte, l'abrogazione della legge del 1919 e del relativo regolamento che proponiamo nell'articolo 1, non vuole porre affermazioni pregiudiziali, né è fatta con spirito di rivendicazione: la donna italiana va maturando, e molto rapidamente, una consapevolezza umana e civica che le fa onore e che ella sente di dover mettere a servizio della comunità; e le pressioni che fa, per l'accesso a tutte le carriere, non sono determinate da una volontà di predominio: nello stesso esercizio della libera professione le donne avvocato, le donne notaio, hanno saputo dimostrare larga copia di dottrina, rare doti di equilibrio e di capacità, notevole combattività — nel senso della più cavalleresca disposizione competitiva, e quindi senza richiesta di particolari condizioni di favore — offrendosi come occasione quindi, e come termine di confronto, utile in definitiva per migliorare il tono generale di preparazione e di valutazione fra concorrenti e colleghi.

Riteniamo, pertanto, che da queste osservazioni, dalla lettura dei resoconti dei lavori preparatori della Costituente, da una rapida inchiesta nel Paese, resti facilmente superata la interpretazione di chi vede nel sesso un « requisito » che mancherebbe alle donne, ed in nome del quale si tenta ogni tanto di escludere la cittadina italiana da determinati concorsi; e resta anche affermata, non certo in nome di un superato femminismo, quella pienezza di « dignità sociale » per cui esse, quali cittadine, « eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso » (articolo 3 della Costituzione) possono accedere a tutte le categorie, ruoli e carriere dello Stato, degli Enti pubblici e parastatali, in tutti i gradi

dello svolgimento di esse, senza limitazioni, ferma restando — come per gli uomini, del resto — l'opportunità che nell'attribuzione degli Uffici venga tenuto conto delle particolari sue attitudini, per un migliore rendimento.

Ma a convalida di quanto accennato, perché non si valuti la presente proposta nel senso di una indiscriminata richiesta di accesso a tutte le carriere per il blocco dei posti, per la scalata ai concorsi, l'articolo 1 conferma la particolare regolamentazione che corpi speciali organizzati dallo Stato esigono: con riferimento, per esempio, alla legge istitutiva della polizia femminile, ed ai lavori preparatori della Costituente, per l'eventuale inquadramento della donna in servizi speciali per l'esercito.

Per il resto, non vediamo nemmeno l'opportunità di riferimenti restrittivi, anche se — assurdamamente ed anacronisticamente — il legislatore ha ritenuto, finora, di vietare alla donna italiana la carriera di segretario comunale, mentre già nella relazione del Guardasigilli Mortara al regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, per il regolamento relativo alla legge sulla condizione giuridica della donna, si riteneva di non dover menzionare particolari restrizioni in merito, essendo ritenuto normale l'inserimento della donna in tale settore.

Del resto siamo intimamente convinti che la donna italiana, accedendo alle carriere « in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge » (articolo 51 della Costituzione) saprà dimostrare ancora una volta il suo equilibrio, la sua preparazione, la sua serenità e consapevolezza di giudizio; saprà dare l'apporto della sua personalità.

Per questo, onorevoli colleghi, confidiamo nella vostra sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

La donna può accedere a tutti gli impieghi dello Stato, degli Enti pubblici e parastatali, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera.

L'arruolamento della donna nelle Forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.

ART. 2.

La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati.